

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 24/11/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/32679-ordinanza-del-10-25-10-2011-del-tribunale-palermo-sezione-distaccata-di-bagheria>

Autori:

ordinanza del 10-25/10/2011 del Tribunale Palermo - Sezione Distaccata di Bagheria

**Principio dell'effettività nell'interpretazione del titolo esecutivo –
Esecuzione “mista” con prevalenza di obblighi di fare – sussumibilità
della richiesta di rilascio forzato nel ricorso ex art.612 c.p.c. – sussistenza**



TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Distaccata di Bagheria

proc. n° 1996 / 2011 r.g.es.

Il Giudice dell'esecuzione

sciogliendo la riserva che precede ed esaminati gli atti della procedura esecutiva;

premesse

che con ricorso *ex art.* 612 c.p.c. depositato in data 07.04.2011 C.
- premesso che con sentenze n/ri 11147/2005 e 1224/2009
il Tribunale e la Corte di Appello di Palermo avevano condannato A.
all'esecuzione di una pluralità di obblighi (dettagliatamente descritti), tra cui la
consegna delle chiavi di alcuni cancelli di ingresso - chiedevano procedersi alla
determinazione delle modalità per l'esecuzione in forma specifica delle richiamate
pronunzie;

che il ricorso veniva ritualmente notificato e che all'udienza di comparizione
si costituiva la A.; la quale - nel rammentare l'esigenza che qualsiasi
intervento sull'immobile oggetto di esecuzione (Villa ...) fosse
preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza - si dichiarava disponibile alla
consegna della chiave del catenaccio apposto al cancello identificato dal civico 8/a,
contestando, nondimeno il diritto delle ricorrenti ad accedere dai restanti cancelli ed a
transitare sulla propria esclusiva proprietà, avendo la Corte di Appello riconosciuto (a
proprio avviso erroneamente) alla controparte unicamente il diritto di avere una
chiave dei predetti accessi;

che con ordinanza riservata del 07.06.2011 venivano richiesti alle parti
chiarimenti in ordine alla sussumibilità nell'istanza *ex art.* 612 c.p.c. delle attività di cui
ai n/ri 2), 4) e 5) dell'atto di precetto sottostante (e, segnatamente, dell'intimazione di
consegna delle chiavi dei vari cancelli);

che con riferimento a tale ultimo aspetto parte ricorrente ha articolato delle
note sostanzialmente intese ad affermare il condivisibile principio "dell'effettività"
nell'interpretazione del giudicato (certamente rimessa alla valutazione del giudice
dell'esecuzione) in forza del quale, in buona sostanza, la mera consegna delle chiavi
dei cancelli, ove non accompagnata, nel caso di specie, dall'esecuzione delle opere
dirette a consentire l'effettivo accesso delle C., finirebbe con lo svilire la portata
della pronuncia resa *inter partes* ad un comando meramente simbolico;

che, allo stato e sulla scorta di una cognizione necessariamente sommaria
delle formulate prospettazioni delle parti (dovendo attribuirsi alla memoria depositata
dalla resistente natura, almeno parziale, di opposizione e, segnatamente, nella parte in
cui viene ad essere negato il diritto di accesso delle C. in quella che viene
affermata quale una proprietà esclusiva della A.), non sussistono gravi motivi
idonei all'adozione di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione (peraltro
neppure espressamente richiesto), dovendosi procedere alla determinazione delle
modalità di esecuzione per la totalità degli obblighi imposti alla resistente dalla
sentenza del Tribunale (confermata dalla Corte territoriale): come correttamente
rilevato dalle ricorrenti, in relazione alla consegna delle chiavi, deve ritenersi

sussistere, in concreto, un'esecuzione "mista", nella quale, peraltro, assume rilevanza prevalente la preventiva individuazione delle attività da porre in essere al fine di rendere effettivo ed attuale il diritto riconosciuto dal titolo. Contrariamente all'avviso della resistente e per come apprezzabile dalla parte motiva della pronunzia della Corte di merito, le C. non hanno diritto alla mera e simbolica consegna delle chiavi di accesso dei cancelli indicati nell'atto di precetto, bensì anche a rendere questi ultimi efficienti (per converso l'accertamento o meno di un diritto di comproprietà o di servitù di passaggio sul tratto di fondo cui è possibile accedere dalle suddette aperture è questione che non può essere oggetto del presente giudizio, andando al di là della mera interpretazione del titolo);

che si impone, quindi, la determinazione da parte di questo Tribunale delle modalità di esecuzione, previa acquisizione delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie: in proposito va osservato che, se è certamente pertinente il richiamo operato dalle ricorrenti alla previsione di cui all'art. 149 d.lgs 42/2004 (palesandosi come evidentemente non necessaria una preventiva autorizzazione della Soprintendenza per dare corso all'esecuzione di opere quali la sostituzione di cilindretti di serrature o lucchetti di catene, consistenti in interventi di manutenzione ordinaria non idonei ad alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici), non può revocarsi in dubbio, tenuto conto della stessa tipologia delle totalità richieste formulate (intese, ad es., al ripristino di una aiuola, nonché di una balaustra mediante sostituzione di colonne ed, ancora, alla realizzazione o posatura di opere intese ad evitare il danneggiamento della muratura perimetrale, nonché alle stese, attualmente imprevedibili, opere necessarie a consentire l'apertura dei cancelli), la necessità di procedere alla nomina di un tecnico al quale commettere l'incarico di assistere l'Ufficiale Giudiziario designato onde verificare in concreto la ricorrenza della necessità di preventivi provvedimenti autorizzativi per l'esecuzione delle opere di cui alla sentenza azionata;

P.Q.M

visto l'art. 612 c.p.c.

designa

a procedere all'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico delle Notificazioni e Protesti presso questa Sezione;

dispone

che l'esecuzione avvenga con le seguenti modalità:

- 1) si provveda:
 - a) a ripristinare l'aiuola (e le pietre informi che la delimitavano) lungo il lato sinistro del viale principale della Villa _____ in prossimità del quale sono stati eseguiti gli scavi (come disposto dalla Soprintendenza con N.O. n° 423 del 13.01.1993);
 - b) a rimuovere lo sportello in lamiera striata collocato a copertura della botola della vasca interrata per la raccolta delle acque piovane ed a ripristinare lo stesso così come previsto dalle norme urbanistiche;
 - c) ad eliminare la copertura in eternit a protezione della zona (in prossimità della parte inferiore delle due rampe che costituiscono lo scalone d'onore che conduce al piano superiore di Villa _____) in cui v'era l'oleandro ed a ripristinare la situazione preesistente per proteggere



adeguatamente la muratura perimetrale ed evitare che la stessa venga danneggiata da infiltrazioni piovane;

- d) a ripristinare la balaustra con la sostituzione delle colonne in cemento con altre analoghe a quelle dell'antica fattura;
 - e) a consegnare le chiavi ed a consentire l'apertura dei cancelli identificati al civico 8/a della Villa _____, dell'ulteriore cancello posto sul lato destro, in corrispondenza dell'accesso prospiciente la via Gramsci ed, infine, del cancello prospiciente la corte d'onore che consente l'accesso all'ingresso principale della cappella ed al giardino prospiciente lato mare;
- 2) le operazioni avvengano a cura dell'Ufficiale Giudiziario, il quale si avvarrà della collaborazione tecnica dell'arch. _____, con studio in Termini Imerese, che si designa a dirigere i lavori previa acquisizione delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie;
- 3) l'Ufficiale Giudiziario tenga il conto delle spese anticipate dal creditore procedente per l'esecuzione, da liquidarsi al termine delle operazioni;

dispone

la separazione dal fascicolo dell'esecuzione dell'insorto giudizio di cognizione;

asigna

alla parte interessata termine di giorni sessanta dalla notifica per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.;

manda

alla Cancelleria per le comunicazioni di sua competenza.

Bagheria li 10.10.2011

Il Giudice dell'esecuzione

(*Stefano Fiorani*)
(Stefano Fiorani)

ALPOCENSO IN CANCELLERIA
Bagheria 12/10/2011
Quill